

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE

In data 30 giugno 2008, presso i locali della FEDIT, in Roma,

T R A

la ditta "SAIMA AVANDERO" SPA, nella persona del Procuratore Speciale, Sig.ra Piera Marini, assistita dalla FEDIT, nella persona dei Sigg. Enzo Solaro ed Alfredo D'Ascoli.

E

la Segreteria Nazionale della FILT CGIL nella persona dei Sigg. Michele Azzola e Giorgio Carnicella, la Segreteria Nazionale della FIT CISL nella persona del Sig. Arnaldo Neri e la Segreteria Nazionale della UILT UIL nella persona del Sig. Gerardo Migliaccio; la Segreteria Regionale delle Marche, nella persona dei Sigg. Maurizio Amadori e Tania Tenenti.

VISTO

quanto disposto dagli artt. 11 e 11 bis, Parte comune del CCNL vigente in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L.vo 234/07;

PREMESSO

che le parti hanno effettuato una verifica congiunta sulla effettiva organizzazione del lavoro del personale viaggiante della ditta medesima, dalla quale - con particolare riferimento alla situazione in atto a far data dal 1 gennaio 2008 - è risultato che i conducenti sono chiamati, prevalentemente, a svolgere attività di guida per il trasporto di merci relativi a viaggi extraurbani secondo modalità che comportano l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, riposo o di inattività.

SI E' CONCLUSO IL SEGUENTE ACCORDO SINDACALE AZIENDALE

Art 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2) a seguito di verifiche effettuate congiuntamente sulla effettiva organizzazione del lavoro le parti hanno accertato che il personale viaggiante della ditta "SAIMA AVANDERO" SPA opera nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 11 bis, Parte comune del CCNL vigente e delle disposizioni di legge da detti articoli richiamate.

Per tali lavoratori la prestazione lavorativa settimanale ordinaria è da intendersi di 47 ore ed è

g. Au *ME* *1* *ST* *24*

O/marini

distribuibile sino alle ore 13.00 del sabato; costituisce lavoro straordinario, pertanto, quello che supera il limite delle 188 ore nell'arco di quattro settimane, periodo durante il quale le stesse disposizioni contrattuali di cui sopra consentono il conguaglio orario.

Art. 3) Le parti, valutata l'organizzazione del lavoro aziendale ed analizzate le esigenze tecnico-organizzative, hanno accertato, inoltre, la sussistenza delle condizioni richieste dal D.Lgs. 234/07 e dal commi 2 e 3 del citato Art. 11 bis, Parte comune del CCNL vigente e pertanto convengono che, per il personale viaggiante di cui al precedente comma 2), la durata media della settimana non può superare le 58 ore di lavoro, come determinato ai sensi delle disposizioni di Legge e di CCNL; la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore a condizione che nel periodo di sei mesi le ore di lavoro non superino il limite di 58 ore settimanali.

Art. 4) il presente accordo è sottoscritto per adesione dai lavoratori della ditta "SAIMA AVANDERO" SPA interessati alla applicazione in ragione delle particolari mansioni affidate

Art. 5) il presente accordo si applica in tutte le sue parti a decorrere dal 1 gennaio 2008 e avrà scadenza al 31 dicembre 2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la SAIMA AVANDERO

p. la FEDIT

p. la FILT CGIL

p. la FIT CISL

p. la UILT UIL